

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	213
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (<i>Modificato dal Senato</i>) (929-B)	213
PRESIDENTE	213
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	216

Missionsi.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Benco Gruber Aurelia è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (modificato dal Senato) (929-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze integrative per la industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 gennaio 1980 e modificato dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1980.

Onorevoli colleghi, essendoci giunto il parere favorevole della I Commissione, possiamo passare all'esame degli articoli modificati dal Senato.

La seduta comincia alle 15,35.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive proroghe, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione, comprese eventuali aggiunte e varianti risultanti da atti di data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

Le richieste di contributo rivolte al Ministero della marina mercantile sono sottoposte, prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione, al parere consultivo della Commissione per il piano della cantieristica, istituita presso il Ministero stesso, che ne esaminerà la corrispondenza rispetto alle esigenze di sviluppo della flotta nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione.

Il Ministero della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore, riducendo eventualmente la misura dello stesso, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo, sulla base dei criteri di cui al successivo settimo comma.

Ove il contributo risulti inferiore del 15 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione che, nel caso di modifiche di contratto, può essere variato di conseguenza, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso calcolato a lavori ultimati e gli 85/100 di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

In ogni caso la misura percentuale del contributo finale non può essere modificata e il contributo stesso non può superare il 30 per cento del prezzo globale della costruzione, come definito dai precedenti commi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi

a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonché alla trasformazione di navi mercantili in esercizio.

La percentuale del contributo verrà fissata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione di cui al secondo comma, secondo criteri che tengano conto delle esigenze della struttura cantieristica nazionale, privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del paese, consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della potenzialità operativa delle stesse.

In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.

Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive proroghe, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione o di prima vendita comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa prima del-

l'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

È istituita presso il Ministero della marina mercantile una Commissione, presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata, composta da due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle partecipazioni statali, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'armamento pubblico e privato e dell'industria cantieristica maggiore e minore, nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Prima delle eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi il Ministro della marina mercantile sottoporrà al parere della Commissione di cui al comma precedente il programma di massima per la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

La Commissione di cui al secondo comma esaminerà la corrispondenza del programma alle esigenze della flotta e della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione, secondo criteri che privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del Paese e consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della sua potenzialità produttiva.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione di cui al secondo comma, saranno fissati i criteri per la determinazione della percentuale del contributo.

In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

Il Ministro della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore a lavori ultimati, riducendone eventualmente la misura, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo.

Qualora la differenza tra il contributo da liquidare e quello indicato nel provve-

dimento di concessione — che, nel caso di modifiche contrattuali, può essere variato di conseguenza — superi il 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonché alla trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda non inferiore a 5.000 tonnellate.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati. Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 4.

Sono abrogati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1978, n. 234.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al successivo articolo 4, divenuto articolo 5, non sono state apportate modifiche.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980» *(Modificato dal Senato)* (929-B).

Presenti	23
Votanti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	12
Voti contrari	0
Astenuti	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Briccola, Contu, Federico, Fiori Giovannino, La Rocca, Leone, Ligato, Lucchesi, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Tombesi.

Hanno dichiarato di astenersi:

Baldassari, Bocchi, Calaminici, Casalino, Cuffaro, Monteleone, Ottaviano, Pani, Pernice, Tamburini, Vignola.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO